

La vicenda giudiziaria è partita da una condanna per il reato ex art. 256, comma 2, Tua

# Deposito temporaneo

## Le ultime dalla Cassazione

di Cesare Parodi  
Procura della  
Repubblica di Torino  
Mario Gebbia  
Gebbia Bortolotto  
Penalisti Associati

La sentenza della suprema Corte 23 luglio 2024 n. 20841, trattando delle previsioni dell'art. 185-*bis* D.Lgs. n. 152/2006, è tornata a chiedere al produttore dei rifiuti uno sforzo probatorio per dimostrare l'effettivo rispetto delle prescrizioni contenute in questa "norma derogatoria"

### La pronuncia

Con la sentenza 23 luglio 2024, n. 20841, la III sezione penale della Corte di Cassazione torna ad affrontare la disciplina del "deposito temporaneo di rifiuti", delineandone nuovamente i presupposti, i confini applicativi e il relativo regime probatorio. In particolare, la suprema Corte, nella sentenza in commento, è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato avverso la sentenza emessa dalla corte di appello di Firenze con la quale il ricorrente è stato condannato, tra gli altri, per il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006 (deposito incontrollato di rifiuti). In particolare, nell'atto di ricorso, è stata pre-

sentata una doglianza relativa all'errata qualificazione del deposito dei rifiuti come **incontrollato** anziché **temporaneo**, in quanto il soggetto ricorrente ha sostenuto di aver gestito i rifiuti stessi conformemente a quanto previsto dall'art. 185-bis, D.Lgs. n. 152/2006.

Per ragioni di completezza, si rammenta che - a livello europeo - la direttiva 2008/98/Ce (direttiva quadro sui rifiuti), così come modificata dalla direttiva 2018/851/Ue, stabilisce che «il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'art. 3, punto 10» e cioè "il deposito preliminare ricompreso nella "raccolta", la quale consiste nelle operazioni

di "prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito prelliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento".

Sotto il profilo penalistico, occorre, poi, ricordare che la corte di Cassazione ha più volte chiarito che «il deposito temporaneo, essendo un'attività di raccolta che precede la fase della gestione dei rifiuti, non richiede alcun titolo autorizzativo se effettuato nel rispetto delle condizioni di legge» (Cassazione Penale, Sez. III, n. 35574/2016) e ancora «il deposito temporaneo non necessita di autorizzazione quando vengono rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 183 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006, in quanto fase prodromica e funzionale alla gestione dei rifiuti» (Cassazione penale, sez. III, n. 5794/2017). Parafrasando le parole della suprema Corte, il "produttore" non è tenuto a ottenere una specifica autorizzazione nel depositare i rifiuti derivanti da attività produttiva solo ed esclusivamente qualora rispetti i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di deposito temporaneo. Preme, poi, in ogni caso, ricordare come l'essenziale dal regime autorizzativo non manlevi il produttore del rifiuto dall'obbligo di tenere i registri di carico e scarico e di rispettare il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, D.Lgs. 152/2006.

### L'onere della prova

Nella sentenza in commento, la corte di Cassazione, richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in materia<sup>1</sup>, ha nuovamente precisato come «solo l'osservanza di "tutte" le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo - e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale - solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, mentre, in difetto di tali condizioni l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono», prestando particolare attenzione sul compendio

probatorio necessario per ritenere soddisfatti i requisiti dell'art. 185-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (vedere il **box 1**).

Infatti, è principio consolidato che, in tutti i casi di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, tra cui rientra ovviamente anche quella del deposito temporaneo, «l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione» (Cassazione penale, sez. II, 26 giugno 2017, n. 38950; 19 settembre 2017, n. 56066; 10 marzo 2015, n. 16078; 2 ottobre 2014, n. 3202; 17 aprile 2012, n. 17453; 13 aprile 2011, n. 16727; 30 settembre 2008, n. 41836).

Secondo la suprema Corte, pertanto, non è onere del giudicante motivare sull'insussistenza delle condizioni legittimanti l'utilizzo della normativa sul deposito temporaneo, bensì spetta all'imputato dimostrarne la sussistenza, posto che su questi grava l'onere di dimostrare l'avvenuta ottemperanza a tutti i presupposti affinché ricorra il deposito temporaneo (sez. III, 23 aprile 2010, n. 15680; 15 giugno 2004, n. 30647; 17 marzo 2004, n. 21587).

Questa giurisprudenza, invero, rappresenta l'applicazione dell'indirizzo consolidato secondo cui il **principio di inversione dell'onere della prova** «specificamente riferito al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali» (sez. III, 8 febbraio 2018, n. 20410). In questo senso, la Cassazione aveva precisato che il principio dell'inversione dell'onere della prova corrisponde a un «principio generale già applicato in giurisprudenza: in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 152/2006 (cfr. Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015), di inter-

<sup>1</sup> - Da ultimo: sez. III, 9 maggio 2024, n. 20841, 28 febbraio 2013, n. 16193.

### BOX 1 - L'ART. 185-BIS, D.LGS. N. 152/2006

Stante l'assenza di una definizione comunitaria di deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione degli stessi, il legislatore italiano ha deciso, attraverso il D.Lgs. 116/2020, di intervenire sul D.Lgs. n. 152/2006, introducendo l'art. 185-bis. La norma in commento individua due requisiti caratterizzanti il deposito temporaneo, quello cosiddetto "spaziale" e quello "temporale". Il primo si considera soddisfatto quando i rifiuti oggetto di deposito si trovino nel luogo di loro produzione, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Il secondo, invece, attiene alla fase in cui si trovano i rifiuti nel complessivo ciclo di gestione degli stessi. Infatti, affinché possa considerarsi applicabile la disciplina di cui all'art. 185-bis, è necessario che il deposito si collochi temporalmente subito dopo la fase di produzione del rifiuto e, ovviamente, prima della raccolta per il trasporto. Il comma 2 dell'art. 185-bis prevede, ancora, che i rifiuti siano raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Da ultimo, l'art. 185-bis impone che il deposito temporaneo sia effettuato esclusivamente per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche\*, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

*\* A proposito di norme tecniche, appare opportuno segnalare che, in diverse occasioni, è stata contestata la prescrizione, per i rifiuti liquidi pericolosi, di adottare un bacino di contenimento. Questa prescrizione è contenuta in linea generale dalla delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984. Un atto che, dal punto di vista strettamente formale, dovrebbe essere considerato decaduto, poiché emanato in attuazione dell'abrogato D.P.R. n. 915/1982, ma il cui contenuto viene, appunto, recuperato quale norma tecnica*

ramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258, comma 15, del d. lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone)».

#### Indicazioni operative

L'inversione dell'onere della prova impone, pertanto, ai produttori di rifiuti di **adeguare la propria organizzazione** in modo tale da garantire la costante e precisa tracciabilità delle operazioni di deposito temporaneo. Sarebbe, quindi, opportuno predisporre una **procedura scritta di gestione** del deposito temporaneo, che definisca in modo chiaro ruoli, respon-

sabilità e modalità operative, includendo istruzioni dettagliate per gli operatori e checklist di controllo. Questo intervento appare utile soprattutto in quelle realtà aziendali di medio-grandi dimensioni, dove potrebbe apparire più complesso il controllo sul deposito temporaneo sia dal punto di vista del quantitativo di rifiuti da gestire che del numero dei soggetti eventualmente coinvolti.

Un aspetto cruciale riguarda, poi, i **controlli periodici sulle condizioni di stoccaggio**: buona prassi sarebbe quella di programmare, effettuare e documentare ispezioni regolari per verificare l'integrità delle aree adibite al deposito temporaneo, l'efficienza dei sistemi di contenimento e la corretta separazione tra le diverse tipologie di rifiuti.

Insomma, specie quando ci si avvale di regimi derogatori, sarebbe utile – e cautelativo – dotarsi di sistemi di gestione interni che costituiscano un buon elemento di prova, tale da fornire uno strumento probatorio attendibile a fronte di eventuali contestazioni.